

**PROCESSO VERBALE ADUNANZA V****DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO****01 luglio 2026**

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 01 del mese di luglio duemilaventisei alle ore 15,06 in Torino, Sala Auditorium c.so Inghilterra, 7 - Torino, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 23 giugno 2026 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:
Andrea GAVAZZA - Caterina GRECO - Clara MARTA - Davide D'AGOSTINO - Emanuele DE ZUANNE - Fabio GIULIVI - Guido PAPURELLO - Jacopo SUPPO - Luca SALVAI - Pasquale Mario MAZZA - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO - Silvio VIALE - Sonia CAMBURSANO

Sono assenti i Consiglieri:
Alessandro SICCHIERO - Andrea TRAGAIOLI - Daniel CANNATI - Roberto GHIO

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 4 "Torino Nord"

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. n. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026

ATTO N. DEL_CONS 29

~~~~~

**IL CONSIGLIO METROPOLITANO****Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Metropolitan di Torino del 28 giugno 2017, n. 12580/2017, fatte salve ulteriori future valutazioni sulla effettiva fattibilità di affidare a soggetto esterno, ai sensi dell'art. 52, c. 5 del D.lgs 15/12/1997 n. 446 e s.m.i., l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e di natura non tributaria a decorrere dal 1° luglio 2017 è stata affidata all' Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate al di fuori della Regione Siciliana e confermava l'affidamento alla società Riscossione Sicilia S.p.A. per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate nella Regione Siciliana;
- con decreto della Sindaca metropolitana n. 96 del 04/08/2021 si è preso atto del subentro di Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali alla Società Riscossione Sicilia S.p.A. con decorrenza dal 1° ottobre 2021 con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- con deliberazione del Consiglio Metropolitan di Torino del 25/01/2023, n. 5 si è stabilito di non applicare ai carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge (c.d. stralcio parziale dei debiti residui fino a 1.000 euro affidati ad ADER);
- con decreto del Sindaco metropolitan del 14/02/2024 n. 46 è stato approvato l'Atto di Adesione all'utilizzo dei servizi on line dell'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- con decreto della Consigliera Delegata del 1/09/2025 n. 248 è stata approvata l'adesione alle condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 5, commi 1, lettera c) e 5 del D.lgs. n. 110 del 2024 per la riscossione coattiva delle somme discaricate riguardanti carichi affidati dal 1° gennaio 2025;

**Visto:**

- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, che ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-quinquies, D.L. n. 38 del 2026 che prevede la possibilità di applicare la rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate";
- il comma 2 dell'articolo 10-quinquies, D.L. n. 38 del 2026 che stabilisce che i provvedimenti adottati dagli enti creditori:
  - sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026;

- acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore;
- sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.

**Preso atto che:**

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dall'Ente all'agente della riscossione (Agenzia delle entrate-Riscossione) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del D.L. n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge n. 199/2025 *“A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento”*

Dato atto che il disegno di legge di conversione del decreto legge 30 aprile 2026, n. 63 prevede il differimento al 31 luglio della data entro la quale gli enti possono deliberare l'adesione con conseguente slittamento delle successive scadenze sopra richiamate.

Considerato che:

- l'adesione alla rottamazione consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbate possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi;

- dalle verifiche effettuate sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2023 non ancora riscossi ammontano complessivamente a circa euro 47,8 milioni di cui euro 7,8 milioni potenzialmente interessati dalla rottamazione nel caso in cui i debitori si avvalgano della definizione (dati al 11 giugno 2026 ); in dettaglio:

| Tipologia di Entrata      | IMPORTO RESIDUO      | Somme oggetto di Rottamazione quinquies (in caso di domanda del debitore) |                      |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Altro                     | 106.739,99           | NO                                                                        | 40.038.606,29        |
| Imposta                   | 39.931.866,30        |                                                                           |                      |
| Interessi                 | 7.209.948,69         | SI                                                                        | 7.822.381,89         |
| Sanzioni                  | 585.587,98           |                                                                           |                      |
| Variazioni di carico      | 26.845,22            |                                                                           |                      |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>47.860.988,18</b> |                                                                           | <b>47.860.988,18</b> |

- le partite oggetto di precedenti agevolazioni evidenziano pagamenti pari a circa al 39% del carico, rispetto al 1% medio dei pagamenti dei carichi non interessati da tali provvedimenti, rilevando quindi una propensione maggiore di recupero del credito (come da tabella depositata agli atti);

- ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, principio 3.7.11, i crediti oggetto di rottamazione non sono stati

accertati salvo casi residuali quali rateazioni non saldate; per quanto riguarda la parte dei crediti che non sarebbe oggetto della rottamazione, quelli più vetusti sono già stati oggetto di stralcio dal bilancio. Pertanto l'adesione dell'ente non determina effetti negativi sul bilancio, ma potrebbe conseguire un effetto positivo in termini di cassa attraverso la riscossione delle somme riguardanti il capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica (voci "imposta" e "altro" nella tabella precedente). Essa potrebbe inoltre incentivare la riscossione di crediti di difficile esigibilità e vetusti che saranno oggetto di riconsegna all'Ente da parte di Ader così come previsto dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo n. 110/2024, art. 7, comma 2 "Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione".

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, di aderire alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare degli Enti Locali in tema di entrate, anche tributarie.

Dato atto che con Deliberazione Consiliare n. 54/2025 del 19/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026- 2028 e relativi allegati;

Dato atto che con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5/2026 del 13/1/2026 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2026-2028;

Visto l'obiettivo strategico "OS09041 - Rafforzamento della capacità amministrativa attraverso il supporto ai processi decisionali relativi alla programmazione economico finanziaria e la gestione delle risorse finanziarie", riportato nel DUP 2026-2028 approvato con Deliberazione Consiglio metropolitano n. 53/2025 del 19/12/2025;

Rilevato che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Matteo Barbero, Dirigente del Dipartimento Finanza e Patrimonio, che ha dichiarato l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino nei confronti dei destinatari del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso con il verbale n. 28 del 17/06/2026 dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Sentita la I<sup>a</sup> Commissione Consiliare nella seduta del 23/06/2026;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico,

nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto gli articoli 20 e 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto l'art. 134, comma 4 del TUEL, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

### DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quiquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (convertito con legge n. 88/2026), l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quiquies*;
- 2) di inviare copia del presente atto all'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il termine di legge;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il termine di legge;
- 4) di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il termine di legge al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
- 5) di prendere atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Matteo Barbero, Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio, che ha dichiarato l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R.62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, nonché (qualora ricorra il caso) dell'art. 16 del del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i nei confronti dei destinatari del presente atto;
- 6) di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agenzia delle entrate-Riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Ente.

~~~~~

(Segue l'illustrazione della Consigliera Delegata Greco per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).

~~~~~

**Il Sindaco Metropolitano** non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione e la sua immediata esecutività, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO:** ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. n. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026

**ATTO N. DEL\_CONS 29**

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:

Presenti: 15

Votanti: 15

Favorevoli 15

(Cambursano - Costantino - Gavazza - Giulivi - D'Agostino - De Zuanne - Greco - Lo Russo - Marta - Mazza - Papurello - Salvai - Schillaci - Suppo - Viale)

**La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Matteo Barbero

Si esprime parere aggiuntivo favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Matteo Barbero

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE



Matteo Barbero

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO

Stefano Lo Russo

cmto - Rep. DEL_CONS 01/07/2026.0000029.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE FORMICHELLA Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Città Metropolitana di Torino